

Legge di Bilancio. Introdotta una norma che per alcuni trattamenti richiede una preventiva segnalazione al Garante

Privacy con meno responsabilità

Rischio di contrasto rispetto al regolamento Ue operativo da maggio



Riccardo Imperiali
Rosario Imperiali

■ Nonostante quanto stabilito dal regolamento comunitario e sebbene fosse già stata conferita delega al governo per interventi correttivi integrativi ai fini della piena applicazione del Gdpr (General data protection regulation), il legislatore è intervenuto inaspettatamente sul tema con la legge di Bilancio 2018 (commi 1020-1025 della legge 205/2017) stabilendo che il legittimo interesse debba essere vagliato dal Garante privacy, tramite un procedimento di autorizzazione innescato dal titolare che intenda avvalersi di questa base giuridica.

L'uso dei dati personali da parte di terzi finora è stato disciplinato dal legislatore secondo un fondamentale criterio di bilanciamento degli interessi in gioco: se non sussistono motivazioni di or-

dine superiore, tale uso è soggetto al potere di controllo di colui al quale i dati stessi si riferiscono; questo potere viene esercitato acconsentendo o meno all'uso che viene fatto dei propri dati. Viceversa, se le finalità d'uso sono ritenute dal legislatore prevalenti (come l'uso per obbligo di legge o nel perseguimento di un interesse pubblico), il trattamento viene autorizzato dallo stesso legislatore in sostituzione del consenso dell'individuo. Vi è un'ulteriore ipotesi di bilanciamento: quella in cui sussiste un interesse del titolare riconosciuto legittimo dall'ordinamento qualora esso non contrasti coi diritti e le libertà dell'interessato. In presenza di tale interesse ritenuto legittimo (cioè conforme ai principi generali e perseguito con correttezza) e in assenza di possibili contrasti con interessi sovraordinati dell'interessato, il trattamento dei dati potrà avvenire senza bisogno che l'interessato vi acconsenta.

È evidente che la reale portata di questa importante condizione di legittimità dipende dalla scelta di chi sia il soggetto competente ad effettuare il giudizio di ponderazione. Il regolamento generale sulla protezione dei dati, di

cui si attende la piena applicazione a partire dal 25 maggio e che sostituirà le norme con esso incompatibili del codice privacy, ha operato una fondamentale scelta di metodo basata sulla responsabilizzazione del titolare ("accountability") e sull'approccio fondato sul rischio: il titolare deve attenersi alle prescrizioni di legge effettuando adeguate valutazioni basate sul rischio. Seguendo questa impostazione generale, il Gdpr rimette in capo all'ente la valutazione della sussistenza di un interesse legittimo del titolare suscettibile di rendere superfluo il consenso dell'interessato; qualora la valutazione risultasse erronea il titolare sarà suscettibile di sanzione.

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio solleva dunque molti spunti critici. Va segnalato che il legislatore italiano non perde occasione di ripristinare il noto adagio per cui «tutto è vietato fuorché ciò che è espressamente autorizzato» che ha reso tristemente famosa la burocrazia italiana, nonostante si incorra nel rischio che la strada scelta sia incompatibile con il Gdpr e, quindi, illegittima.

Norme a confronto



LE REGOLE ATTUALI

Secondo la direttiva 95/46 Ce il trattamento di dati personali può essere effettuato se «è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo» del titolare purché non prevalgano diritti o libertà dell'interessato» (art. 7, lett. f). Nella norma italiana (legge 675/96) il principio è stato introdotto dal Dlgs 467/2001: il trattamento può essere effettuato se «è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare» purché non prevalgano «i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato». Lo stesso concetto è espresso praticamente nel regolamento Ue sulla Gdpr (articolo 6.1, lett. f)



COSÌ LA MANOVRA

La legge di Bilancio (legge 275/2017, commi 1022-1023) prevede che «Il titolare di dati personali (...), ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante (...). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento». Diversamente, qualora il Garante «ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA